

COMUNE DI MORMANNO**PROVINCIA DI COSENZA****COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE - APPROVAZIONE**

L'anno **DUEMILAQUATTRO** il giorno **QUINDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16,00** ed in prima convocazione in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		P	A
Gianluca	Grisolia	X	
Luigi	Aiello	X	
Domenico	Armentano	X	
Giuseppe	Armentano	X	
Guglielmo	Armentano	X	
Francesco	Armentano		X
Settimio	Barletta	X	
Vincenzo	Barletta	X	
Domenica	Cosenza	X	
Adriano	Grisolia	X	
Franco	Papa	X	
Mario	Papa	X	
Domenico	Pappaterra		X
Antonio	Perrone	X	
Domenico	Perrone	X	
Romano	Russo	X	
Annunziata	Sola	X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la Presidenza il **Dott. Gianluca Grisolia** nella sua qualità di Sindaco, partecipa il Segretario Comunale **Avv. Luigi Santoro**.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Si allontana Romano Russo e Franco Papa

Relazione l'Assessore Aiello

Premette che si rende necessario disciplinare in maniera adeguatamente approfondita i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, ai trasporti funebri, sulla costruzione gestione, accesso e custodia dei cimiteri e loculi annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché sulla loro vigilanza e in genere su tutte le diverse attività connesse con le funzioni della Polizia Mortuaria, tanto premesso chiede al Consiglio Comunale di approvare il Regolamento testè letto in tutto il suo articolato;

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere C.le Domenico Armentano il quale dopo discussione chiede la soppressione dell'art. 78 del Regolamento;

Interviene il Consigliere Barletta Vincenzo il quale pone il problema di attenzionare il comma c) dell'art. 27 nonché di associarsi al Consigliere Armentano per la soppressione dell'art. 78 annuncia l'astensione del voto da parte della minoranza;

A questo punto il Sindaco udite le relazioni mette ai voti la soppressione dell'art. 78 del Regolamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità vota la soppressione dell'art. 78;

Successivamente con separata votazione il Sindaco mette ai voti l'articolato del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'allegato schema di Regolamento composto da n° 90 articoli;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il Titolo VI del T.U.LL.SS. 27/07/1934;

Visto il D.P.R. n° 285/1990;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Con voti 9 favorevoli 4 astenuti (minoranza)

La Po
morti
vigilan
attribu

Le fur
comur
18/08/
regola

A.
ag
ag

B

C
re

D

E
c

COMUNE DI MORMANNO (COSENZA)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(ai sensi del D.P.R. 10.09.90 N. 285)

La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ; indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al presente regolamento, tali funzioni possono essere così ripartite:

A. Il Servizio Tecnico , attraverso il personale addetto al cimitero e alla loro custodia, provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale e provvede altresì agli adempimenti di natura tecnica e tecnico-manutentiva;

B. La costruzione e l'ampliamento secondo i programmi generali predisposti

dall'Amministrazione e inseriti nei Piani triennali delle OO.PP afferiscono al Settore LL.PP.

assieme ad ogni altro adempimento di natura tecnica ad essi connesso.

C. L'ufficio di Segreteria provvede alla definizione finale degli atti contrattuali e relativa registrazione;

D. L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;

E. L'Ufficio di Stato Civile provvede alla emissione del permesso di seppellimento nonché alle comunicazioni e autorizzazioni al trasporto della salma.

DELIBERA

- di approvare come approva l'allegato Regolamento composto da n° 90 articoli
avente per oggetto: "Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale";
- di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'attuazione del
presente Regolamento;
- a questo punto il Sindaco chiede l'inversione dei successivi punti all'o.d.g., il C.C.
con voti unanimi inverte i punti all'o.d.g.

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle Disposizioni di cui al titolo VI del T.U.LLSS 27/07/1934, al D.P.R. 10.09.90 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione, accesso e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una forma di gestione individuate dagli articoli 31/112/113 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 , compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
- 3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.89 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
- 4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli art. 31/112/113 del D.Lgs. 267/2000 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;

b) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;

e) l'inumazione in campo comune;

f) la deposizione delle ossa in ossario comune;

g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

h) il feretro e il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la

spesa, con le prescrizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285

del 10/9/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2) sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca del concessione

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati per il pubblico, ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione ed obitori

1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero

2) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.

3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. (anche di familiari)

4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di competenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Asl, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964, n. 185

6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- 2) In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
- 2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Asl. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
- 3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

-- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

-- le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm.3;

-- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285;

-- i feretri provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

-- la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 185;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

-- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 185 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

-- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

e) cremazione:

-- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

-- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

-- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2) i trasporti di salme morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati con le caratteristiche di cui alla lettera b)

3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4) Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n.285

6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita di feretri

1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2) Lo stato di indigenza o bisogno è dichiarata dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2) Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la solita indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

una piastrina di materiale indelebile resistente (refrattario per feretri da cremare, piombo in tutti gli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla sepoltura e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12

Modalità del trasporto e percorso

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
- 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale, prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

ARTICOLO 13

Trasporti funebri

I trasporti funebri sono svolti da terzi, senza di ritto di privativa, ed i mezzi di cui all'art. 20 del DPR. 285/1990. Le derivanti spese sono a carico dei familiari.

Il Sindaco del Comune le spese relative ai trasporti funebri delle salme per le quali ai sensi dell'art. 10 il Comune fornisce gratuitamente la cassa.

Per quanto previsto al comma 1) il comune può istituire il servizio di trasporto funebre, ai sensi del D.M. 31 Dicembre 1983, regolandone con apposito atto di Giunta Comunale le modalità di esecuzione e le relative tariffe.

ARTICOLO 14

Orario dei trasporti

1) I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2) Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 15

Norme generali per i trasporti

1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 24 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'incaricato del comune.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

- 4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 16

Riti religiosi

- 1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 17

Trasferimento di salme senza funerale

- 1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, aventi le caratteristiche di cui all'art. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2) In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- 3) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
- 4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impegno del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 18

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima

che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte

4) Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto

3) Al decreto successivo è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4) Dall'Autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

7) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13

8) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90

9) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso

ARTICOLO 20

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati

ARTICOLO 21

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/ 02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 22

Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e delle data di rinvenimento.
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

ARTICOLO 23

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

- 1) Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

- 2) L' idoneità delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell' autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 24

Cimiteri

- 1) Ai sensi dell' art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il seguente cimitero:

--Cimitero in via Torretta.

ARTICOLO 25

Disposizioni generali-Vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

- 2) L' ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

- 3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il

Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli

artt. 31/112/113 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme , di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

- 5) Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

- 6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 26

Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione, in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4) In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 27

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel Cimitero Comunale, quando non venga richiesta altra destinazione, devono essere ricevute senza distinzione di origine, cittadinanza, e religione le Salme:

Di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;

Di persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, o autorizzate dal rispettivo concessionario.

Di persone legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza, anche se non residenti al momento del decesso, purchè sia verificata d'ufficio l'avvenuta sepoltura del primo coniuge deceduto antecedentemente, nel Cimitero Comunale.

Di persone non residenti, ma nate in questo Comune.

Di persone non residenti, genitori di persone residenti;

Di persone non residenti, ma aventi il proprio coniuge residente.

2) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

3) Nei reparti speciali sono ricevute le Salme di persone che ne hanno diritto, ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/90 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI - SUDDIVISIONE CIMITERIALE

ARTICOLO 28

Disposizioni generali

1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impegno delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

4) Il comune determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, Lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

5) In assenza del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 29

Settori

1) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare :

-a) campi di inumazione comune

-b) tumulazioni individuali (loculi);

-c) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale (opzionale)

-d) cellette ossario;

-g) nicchie cinerarie;

-e) ossario comune;

2) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella

planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285

3) Nel cimitero sono individuate, altresì, le locazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

4) Il cimitero è costituito da due settori :

a) Il settore originario suddiviso in quattro zone con quattro aree destinate a campi di inumazione comune che perimetralmente accolgono manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia).

Per tali manufatti, per un massimo di quattro piani fuori terra, si prevede la manutenzione con la possibilità di richiedere piccole concessioni di suolo senza superare, per ogni lato dell'area di zona, l'allineamento con lo spigolo più sporgente delle tombe esistenti.

In questo primo settore è ubicato anche l'Ossario comune.

b) Il nuovo settore lato Est accoglie solo manufatti a tumulazione individuale, costruiti dal comune, con cellette ossario che vengono date in concessione ventennale rinnovabile.

5) Prima della sepoltura è necessario dare comunicazione scritta al comune circa il manufatto (tomba di famiglia) da utilizzare in relazione alla concessione posseduta.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 30

Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 31

Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2) Sul cippo verrà applicata sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 90 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
- 4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

ARTICOLO 32

Tumulazione

sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere di loculi o cripte-costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie dei defunti.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo . III del presente Regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti: lunghezza mt. 2,25, altezza MT. 0,70, e larghezza MT. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. del 10/09/1990 n. 285.

4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui gli art. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

ARTICOLO 33

Deposito provvisorio

1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano , il feretro é provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2) La concessione provvisoria é ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità.

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura , da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3) La durata del deposito provvisorio é fissata dal Responsabile dell'ufficio limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo é calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

4) A garanzia é richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa

5) Scaduto il termine senche l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei

il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

La salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 34

Esumazioni Ordinarie

1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di Febbraio a quello di Novembre, (escludendo Luglio e Agosto).

3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4) È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione

ARTICOLO 35

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1) È compito del Responsabile dell'Ufficio autorizzare le operazioni Cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2) Annualmente il Responsabile dell'Ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per Cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un Campo Comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo Cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 36

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 37

Estumulazioni

1) Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4) Entro il mese di Settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello stesso scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo Cimiteriale di ogni Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5) I feretri sono estumulati sotto la sorveglianza degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in

concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussista domanda di collocazione di resti mortali quest'ultimi sono collocati in ossario comune.

7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 38

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 39

Raccolta delle ossa

1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 40

Oggetti da recuperare

1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile

al Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.

2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro agli atti dell'Ufficio Cimiteriale.

3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.

ARTICOLO 41

Disponibilità dei materiali

1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6) Quelle aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

ARTICOLO 42

Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 43

Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10/09/1990, n.285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
- 2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

ARTICOLO 44

Urne cinerarie

- 1) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
- 2) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune
- 3) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR. 10/09/1990 n.285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
- 4) Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso di colombari.
- 5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 45

Orario

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 46

Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei Cimiteri, di norma non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o di involti di qualunque sorta se non preventivamente autorizzate dal custode, o dall'Ufficio, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli in età inferiore agli anni 3 quando non siano accompagnati da adulti;
- 3) Per motivi di salute od età il Responsabile dell'Ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con Ordinanza dal Sindaco.

ARTICOLO 47

Divieti Speciali

- 1) Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- g) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare parlare ad alta voce;
- h) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- i) introdurre oggetti irriverenti;
- j) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine ornamentali, lapidi;
- k) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- m) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- n) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- o) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.

Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- p) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- q) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazione d'uso;
- r) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
- s) qualsiasi attività commerciale.

2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3) Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 48

Riti Funebri

1) Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

ARTICOLO 49

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio competente in relazione al carattere del Cimitero e all'Ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- 2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- 4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art.85.
- 7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 50

Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 51

Materiali ornamentali

- 1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 52

Sepulture Private

- 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal regolamento cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti dal Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti celle, edicole, ecc.).

5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata dal Responsabile del Servizio, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9) Ogni concessionario del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 53

Durata delle Concessioni

1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

2) La durata è fissata:

- a) in 99+30 anni dall'ultima tumulazione per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5^o comma.

3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa

ARTICOLO 54

Modalità di concessione

1) La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma lettera a) dell'art. 52 può concedersi solo in presenza di Salma per i loculi, dei resti mortali per le cellette-ossario, e delle ceneri per le nicchie cinerarie, fatti salvi i casi di parentela o affinità fino al 2° grado per la ricongiunzione col defunto.

2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3) La concessione può essere effettuata in deroga al comma 1 a favore di richiedenti residenti nel Comune, di età superiore a 55 anni, ovvero a favore del Coniuge superstite del Defunto.

4) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b dell'art. 52, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Comunque devono essere definiti tutti i casi di sepolture provvisorie per le quali non è stata data soluzione al momento del decesso.

6) La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Il Comune è tenuto a mantenere a propria disposizione, per i casi di necessità, di cui al comma 1, il 25 % dei loculi di nuova costruzione.

ARTICOLO 55

Uso delle sepolture private

1) Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/90 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4) Per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR. N.445 del 28/12/2000, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6) L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.21 del DPR. 28/12/2000 n. 445 , del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio Cimiteriale prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto alla sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e

delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 56

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;

4) Nel caso in cui il concessionario non provveda reiteratamente al pagamento del canone, il Comune può disporre la dichiarazione della decadenza della concessione.

ARTICOLO 57

Costruzione dell'opera-Termini

1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecitata presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 58

Divisione, Subentri

- 1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del DPR. 28/12/2000 n. 445 ; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto nei confronti dei concessionari residuali.
- 4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazione inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9) Trascorso il termine stabilito senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell' intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell' art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano lasciate disposizione a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dell' ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 59

Rinuncia a concessione a tempo determinato

di durata inferiore a 99 anni

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata come segue :

$$C = T - (T : D \times R)$$

Ove :

C = corrispettivo da rimborsare

T = tariffa concessione corrisposta

D = durata della concessione

R = anni residui della concessione

(ovvero sua durata, meno gli anni usufruiti)

2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 60

Rinuncia a concessione di aree libere

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari a :

- per le concessioni della durata di 99 anni; in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune

2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

ARTICOLO 61

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art.53, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari a :

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue , in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazioni da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 62

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua.

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 52 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a :

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art 61

4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 63

Revoca

1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 64

Decadenza

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 54, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 54;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione;

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio competente in base ad accertamenti dei relativi presupposti da parte dello stesso.

ARTICOLO 65

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune.

2) Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 66

Estinzione

1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 67

Accesso al cimitero

1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale;

3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio competente.

4) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto compatibili.

ARTICOLO 68

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture

private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico, su conforme parere del coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Il numero dei loculi interrati e fuori terra è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- 4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3.50.
- 5) Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del Cimitero.
- 6) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente Ufficio Comunale.
- 8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata, a norma del primo comma.
- 9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.
- 11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

ARTICOLO 69

Responsabilità - Deposito cauzionale

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati alla autorizzazione con le modalità di cui all'art.67.

ARTICOLO 70

Recinzione di aree - Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o a personale di servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'Impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 71

Introduzione e deposito di materiali

- 1) E' permessa la circolazione dei veicoli dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui gli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio Comunale.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

- 2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e cemento.

ARTICOLO 72

Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio

ARTICOLO 73

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 74

Vigilanza

1) Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2) L'Ufficio Cimiteriale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ARTICOLO 75

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2) Altresì il personale del cimitero è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3) Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 76

Funzioni - Licenza

1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

- fornire feretri e gli accessori relativi;

- occuparsi della salma;

- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285.

ARTICOLO 77

Divieti

1) E' fatto divieto alle imprese:

- A. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno

- B. di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- C. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli orari o per altro motivo privato;
- D. di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 78

Mappa

- 1) Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 79

Annotazioni in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 80

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui gli artt.52-53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2) Ai fini delle registrazione di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- 3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 81

Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2) L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art.82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3) In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art.80

ARTICOLO 82

Scadenzario delle concessioni

1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2) Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 83

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti, può nel termine di un anno dell'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3) Il provvedimento del Responsabile del Servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4) Gli adempimenti di cui all'art.58 relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 84

Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 85

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

- 1) Ai sensi dell'art.107 , 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 , spetta al dipendente Responsabile dell'Ufficio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio , salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42 e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

ARTICOLO 86

Concessioni pregresse

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 84 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 87

Sepulture private a tumulazione pregresse-mutamento del rapporto concessorio

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2) Il Consiglio Comunale stabilisce che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale facendo riferimento, per le procedure, all'Ufficio Tecnico Comunale.

3) I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4) Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ARTICOLO 88

Rimesse di carri funebri-Norma transitoria

1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 Ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n.285 .

ARTICOLO 89

Assegnazione delle opere da realizzare

Il presente regolamento attribuisce al Comune di Mormanno la facoltà di predisporre un progetto architettonico organico finalizzato alla realizzazione di tombe, loculi e cappelle mortuarie sulle aree individuate a tale scopo.

Il Comune provvede all'emanazione di specifici Bandi per l'assegnazione , ai cittadini che ne facciano specifica istanza, delle tombe, dei loculi e delle cappelle mortuarie così come individuate nel progetto architettonico. Tale progetto potrà essere predisposto dall'Ufficio Tecnico del Comune o da professionisti esterni all'uopo selezionati.

Ciascun Bando potrà riguardare la realizzazione di un certo numero di opere su specifici lotti di terreno. Inoltre, ciascun Bando dovrà prevedere il costo di ogni singola opera che sarà realizzata dal Comune per conto dell'assegnatario. Quest'ultimo è tenuto a sopportare l'intero costo dell'opera, esclusi gli oneri di progettazione.

Il versamento delle somme dovute all'assegnatario avverrà :

per il 30 % del costo complessivo dell'opera all'atto di assegnazione della stessa;
per la restante parte in relazione all'avanzamento dei lavori.

Per la realizzazione delle opere, il Comune individua, secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti le imprese private che per proprio conto provvedono all'esecuzione materiale dei lavori di costruzione delle opere stesse.

ARTICOLO 90

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto	pag. 2
Articolo 2 Competenze	2
Articolo 3 Responsabilit�	2
Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento	3
Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico	3

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori	4
--	---

CAPO III - FERETRI

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro	5
Articolo 8 Verifica e chiusura feretri	5
Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	6
Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri	7
Articolo 11 Piastrina di riconoscimento	7

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 Modalit� del trasporto e percorso	8
Articolo 13 Trasporti Funebri	8
Articolo 14 Orario dei trasporti	9
Articolo 15 Norme generali per i trasporti	9
Articolo 16 Riti religiosi	10
Articolo 17 Trasferimento di salme senza funerale	10
Articolo 18 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivit�	10
Articolo 19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	11
Articolo 20 Trasporti in luogo diverso dal cimitero	12
Articolo 21 Trasporti all'estero o dall'estero	12
Articolo 22 Trasporto di oneri e costi	12
Articolo 23 Rimessa delle autotunebri e costo autotunebri di passaggio	12

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 24 Cimiteri	pag. 13
Articolo 25 Disposizioni generali - Vigilanza	13
Articolo 26 Reparti speciali nel cimitero	14
Articolo 27 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	14

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI - SUDDIVISIONE CIMITERIALE

Articolo 28 Disposizioni generali	15
Articolo 29 Settori	15

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 30 Inumazione	17
Articolo 31 Cippo	17
Articolo 32 Tumulazione	17
Articolo 33 Deposito provvisorio	18

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 34 Esumazioni ordinarie	19
Articolo 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	19
Articolo 36 Esumazione straordinaria	20
Articolo 37 Estumulazioni	20
Articolo 38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	21
Articolo 39 Raccolta delle ossa	21
Articolo 40 Oggetti da recuperare	21
Articolo 41 Disponibilità dei materiali	22

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 42 Crematorio	22
Articolo 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	23

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 45 Orario	pag. 24
Articolo 46 Disciplina dell'ingresso	24
Articolo 47 Divieti speciali	24
Articolo 48 Riti funebri	25
Articolo 49 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	26
Articolo 50 Fiori e piante ornamentali	26
Articolo 51 Materiali ornamentali	27

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 52 Sepulture private	27
Articolo 53 Durata delle concessioni	28
Articolo 54 Modalita' di concessione	29
Articolo 55 Uso delle sepolture private	30
Articolo 56 Manutenzione, canone annuo, affrancazione	31
Articolo 57 Costruzione dell'opera - Termini	31

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 58 Divisione, Subentri	32
Articolo 59 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	33
Articolo 60 Rinuncia a concessione di aree libere	33
Articolo 61 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	34
Articolo 62 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua	34

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 63 Revoca	35
Articolo 64 Decadenza	36
Articolo 65 Provvedimenti conseguenti la decadenza	36
Articolo 66 Estinzione	36

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 67 Accesso al cimitero	pag.37
Articolo 68 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	37
Articolo 69 Responsabilit� - Deposito cauzionale	38
Articolo 70 Recinzione aree - Materiali di scavo	39
Articolo 71 Introduzione e deposito di materiali	39
Articolo 72 Orario di lavoro	39
Articolo 73 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	39
Articolo 74 Vigilanza	40
Articolo 75 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	40

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 76 Funzioni – Licenza	41
Articolo 77 Divieti	41

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 78 Mappa	42
Articolo 79 Annotazioni in mappa	42
Articolo 80 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	43
Articolo 81 Schedario dei defunti	43
Articolo 82 Scadenziario delle concessioni	44

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 83 Efficacia delle disposizioni del Regolamento	44
Articolo 84 Cautele	45
Articolo 85 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria	45

Articolo 86 Concessioni pregresse

pag. 45

Articolo 87 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto

Concessorio

45

Articolo 88 Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

46

Articolo 89 Assegnazione delle opere da realizzare

46

Articolo 90 Entrata in vigore del presente regolamento

47

Pareri ai sensi dell' Art. 49 del D.Lgs n° 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica: ufficio tecnico e affari generali
Si esprime parere : Favorevole
Data 15.12.2004

Il Responsabile del Servizio

f.to Geom. Vittorio La Greca

f.to D.ssa Giovanna D'Alessandro

In ordine alla regolarità contabile: ufficio ragioneria
Si esprime parere : NON RILEVA – Non ricorrono le condizioni di cui all' art.49 D.Lgs.n.267/00
Data 15.12.2004

Il Responsabile del Servizio

f.to Dr. Luigi Presta

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente

F.to Dott. Gianluca Grisolia

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Luigi Santoro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
è affissa a questo Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi a decorrere dal **04 GEN. 2005**
come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs n° 267/2000 (n° 5 Reg. Pub.)

Data

04 GEN. 2005

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Luigi Santoro

La presente deliberazione è trasmessa con nota n° _____ in data _____ al Co.Re.Co.
per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, come previsto dall'art. 127 c.1, D. Lgs n°
267/2000.

Data _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

Il Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- ☐ Decorsi 10 gg. Dalla data di inizio di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo (art. 134, c.3);
☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4);

Data



Per copia conforme all'originale
Data

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Luigi Santoro

Il Segretario Comunale

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE
-ART.90 - RIPUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE DELIBERA C.C. N.29 DEL 15/12/2004

ALBO PRETORIO

dal 04/01/2005 al 19/01/2005 -Reg. Pub. n. 5

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Luigi Santoro

Il Vice Segretario Comunale

Dr. Luigi Presta

RIPUBBLICAZIONE DELIBERA C.C. N. 29 DEL 29/12/2004

ALBO PRETORIO

dal 20-1-05 al 4-2-05 - Reg. Pub. n. 44



IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Luigi Santoro

Il Vice Segretario Comunale

Dr. Luigi Presta

